

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Il giudice del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Sandra Passadore, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 14.06.2017 pronuncia la seguente

Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 2521/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. CHIARA PERNECHELE (del Foro di Padova), con domicilio eletto presso la cancelleria del Tribunale di Venezia,

ricorrente

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato, e con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC indicato in comparsa di costituzione

resistente

rilevato che:

- in data 16.02.2017 veniva notificato al ricorrente il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale emanato in data 31.08.2016 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona Sez. di Padova;
- con ricorso ex art. 35 d.l.vo 25/08 depositato il 14.03.2017
- Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona sez. di Padova che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale e chiedeva il riconoscimento della protezione sussidiaria, ed in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il ricorrente afferma di essere originario della regione della Casamance e di avere lasciato il Senegal a seguito di vicende familiari complicate. In particolare, il ricorrente ha un fratello affetto da disturbi psichici che col tempo si sono aggravati con conseguente difficoltà dei genitori nella gestione del figlio. Il ricorrente, nel 2014, veniva aggredito e minacciato di morte dal fratello. Dopo quell'episodio il ricorrente decideva di abbandonare il Senegal;
- In questa sede non sono emersi elementi nuovi, rispetto a quanto dichiarava il ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale;
- il D.Lgs. n. 251 del 2007 attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale disciplinata all'art. 2 lett. a) la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.
- dal racconto del ricorrente non si ritengono sussistenti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria, che in virtù dell'art. 2, lett. g) del D.L.gs. 251/2007 può essere riconosciuta ad un "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di suhire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" e, più precisamente, secondo l'art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". La vicenda narrata è riconducibile ad eventi alla sfera privatistica/familiare del ricorrente e pertanto non oggetto di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra;
- i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia in buona sostanza possono corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;
- nel concreto caso in esame, occorre esaminare la situazione del Senegal, nello specifico la situazione della Casamance. Il sito Caffè Geopolitico riporta:<< Nel dicembre 1982 gli esponenti del MFDC organizzarono una manifestazione per protestare contro l'arresto del loro leader, Augustin Diamacoune Senghor, detto l'Abbé Diamacoune. La manifestazione terminò in un bagno di sangue e i capi si diedero alla macchia, rifondando il MFDC in una nuora versione, secessionista e armata. L'abbè Diamacoune era un ahate e direttore del "Medio Seminario Nostra Signora di Ziguinchor" e fu la guida del MFDC nel dicembre 1982, quando scoppiò la lotta armata contro il Senegal. Mentre gli occhi del mondo erano rirolti verso le Falkland o verso l'invasione di Israele ai danni del Libano, la lotta per l'indipendenza della Casamance sfociò in una vera guerra. Per tre decenni i ribelli capeggiati dall'Abate banno tenuto sotto scacco le Forze armate senegalesi, i cui ufficiali sono tuttora addestrati nelle accademie militari francesi, e banno dato vita a una lunga campagna di attacchi

mirati, instaurando nella regione un'economia di guerra. [...] Dal 1982 in Senegal si perpetua il conflitto armato. [...] Da due anni nella regione, grazie alle politiche del nuovo presidente senegalese Macky Sall, è in atto una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato>>.

rapporto di Amnesty International 2015 – 2016 riporta:<< Ad aprile l'esercito ha aruto uno scontro a fuoco con il Movimento delle forze democratiche della Casamance (Mouvement des forces démocratiques de Casamance – Mfdc), nel dipartimento di Oussonye; fonti di stampa hanno riferito che c'erano state vittime da entrambe le parti. A luglio, un gruppo armato non identificato ha rapito 12 uomini nella regione di Sédhiou e li ha rilasciati quattro giorni dopo in cambio di un riscatto. La popolazione civile ha continuato a subire le conseguenze del protrarsi del conflitto. Almeno un uomo è stato ucciso da una mina terrestre vicino al parco nazionale Basse Casamance>> (

Stante l'incertezza circa la cessazione del conflitto, appare opportuno rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- la particolarità della materia trattata impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; rigetta nel resto;

integralmente compensa le spese di giudizio tra le parti.

SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.

Venezia, 03/08/2017.

Il giudice on.

dott.ssa Sandra Passadore